

**Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dip. Finanze - Dir. Giustizia Tributaria- Ufficio III  
Via dei Normanni 5 - 00100 R O M A**

**Oggetto: dr. .... "componente" della Commissione Tributaria Centrale decentrata in Napoli - Richiesta pagamento "compenso fisso"**

Il sottoscritto dr. ...., nato a ..... il ....., res. in..... via ..... nr. .... C.F.....

**PREMESSO:**

- 1) che, a seguito di provvedimento del C.P.G.T., ha svolto le funzioni di "componente" della Comm. Trib. Centrale, Sezione regionale di ....., **dal .....** **al .....** (ovvero dalla diversa data già risultante agli atti di codesto Ministero in sede di liquidazione del c.d. compenso variabile);
- 2) che, per lo svolgimento della suindicata funzione, ha regolarmente riscosso il c.d. "compenso variabile";
- 3) che soltanto ai "componenti" della medesima C.T.C. assegnati alle Sezioni regionali, ma con provenienza dalla sede centrale di Roma della stessa C.T.C., è stato erogato anche tale compenso fisso;
- 4) che, ai sensi dell'art. 1, comma 351, legge 24.12.2007, nr. 244, lo scrivente è stato applicato alla C.T.C. Sezione di ..... nella qualità di "**componente**", ossia con qualità paritaria, identica ed unitaria rispetto a quella di "**componente**" attribuita ai colleghi provenienti dalla sede di Roma della stessa C.T.C.;

**OSSERVATO IN DIRITTO:**

- 5) che, in particolare, lo scrivente, ha operato come giudice della C.T.C. regionalizzata con la qualifica di "**componente**" della stessa C.T.C.; qualifica espressamente attribuitagli dall'art. 1 comma 351, seconda proposizione, della legge nr. 244/2007 ("*A tali sezioni sono applicati come **componenti** ... i componenti delle Commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi*");
- 6) che l'art.1, comma 354, 2<sup>a</sup> proposizione, della medesima legge 24.12.2007 nr. 244 dispone: "*A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei **componenti** della C.T.C. sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali*";
- 7) che lo scrivente, quale "**componente**" della C.T.C. Sezione regionale di Napoli aveva ed ha diritto ad entrambi i tipi di compenso unitariamente previsti dal suindicato art. 13 e, quindi - oltre al c.d. compenso variabile già regolarmente riscosso- anche al "**compenso fisso**" previsto dal comma 1 del medesimo art. 13 (ma erogato dal M.E.F. soltanto ai "componenti" provenienti dalla C.T.C.);

8.1) che, analiticamente, ha diritto anche al compenso fisso, fra l'altro, per le seguenti ragioni normative:

8.2) perché l'art. 1, comma 354, cit., in tema di **compensi ai "componenti" delle Sezioni regionalizzate della C.T.C., NON opera alcuna discriminazione** tra "componenti" provenienti dalla C.T.C. Sede di Roma ed i "componenti" provenienti dalle C.T.R. regionali;

8.3) perché una tale differenziazione *in pejus* non può essere introdotta in via amministrativa, stante il principio che *ubi lex voluit, lex dixit; ubi non voluit, non dixit; nec nos distinguere possumus*: cfr. art. 14 preleggi cod. civ.;

8.4) perché i "componenti" provenienti dalla C.T.C. ed i "componenti" provenienti dalla C.T.C. erano investiti delle medesime, unitarie e paritarie funzioni, espletate all'interno dei medesimi Collegi giudicanti della stessa C.T.C. in sede regionale;

8.5) perché, per lo scrivente, la nuova ed ulteriore qualità di "componente" della C.T.C. ha comportato l'esercizio di ulteriori **funzioni, separate e distinte, aggiuntive e nuove**, rispetto a quelle di giudice della C.T.R., come emblematicamente emerge, fra l'altro, dalla circostanza che la C.T.C. giudicava in terzo grado e non già in secondo grado come la C.T.R.; che la C.T.C. operava applicando le antiche norme procedurali di cui al D.P.R. 26.10.1972, nr. 636 e non già quelle recenti di cui d. lgs. nr. 546/1992; e che si occupava di tributi ed istituti normativi non più attuali;

8.6) perché la qualità di "giudice" della C.T.R. (qualità di "giudice" riconosciuta dagli artt. da 2 a 6 del d. lgs. nr. 545/1992) è ontologicamente diversa dalla qualità di "componente" della C.T.C., sicché il "giudice" della C.T.R. non avrebbe potuto, in quanto tale, esercitare le funzioni di "componente" della C.T.C., se non a seguito di eventuale nomina operata, su sua espressa domanda, dal C.P.G.T. (art. 1, comma 351, legge nr. 244/2007 cit.);

8.7) perché sono pienamente cumulabili tra essi il trattamento economico come "giudice" della C.T.R. e quello come "componente" della C.T.C., tanto che, per i "componenti" provenienti dalla C.T.R., lo stesso M.E.F. ha già riconosciuto tale cumulabilità, ma la ha limitata ai "compensi variabili" (rapportati al duplice esercizio di tali due distinte funzioni) e, contraddittoriamente, la ha negato per i "compensi fissi";

8.8) perché lo stesso M.E.F. ha riconosciuto la cumulabilità tra il "compenso fisso" dei giudici tributari ed i "compensi fissi" (stipendi) spettanti, ad es. ai magistrati professionali togati;

8.9) perché, inoltre, una tale cumulabilità (tra "compensi fissi" per le due funzioni) è pacificamente riconosciuta tra esercenti funzioni giurisdizionali non professionali, ad es. tra il "compenso fisso" di Giudice tributario (o componente della C.T.C.) e le "indennità" di Giudice di tipo onorario (Giudici di pace, G.O.T. V.P.O.): cfr. art. 4 d. lgs. 28.07.1989, nr. 273);

8.10) perché i Giudici tributari (ad es. della C.T.R.) non hanno rapporto di impiego con il Ministero delle Finanze (art. 11 comma 1 d. lgs. nr. 545/1992), sicché non avendo alcun rapporto esclusivo di prestazione lavorativa con la Giustizia tributaria, hanno diritto, per ciascuno dei due rapporti di prestazione saltuaria (come giudici della C.T.R. e come componenti della C.T.C. regionalizzata) a ricevere la rispettiva contro-prestazione economica, anche per la parte fissa di essa, oltre che per quella variabile;

8.11) perché il "trattamento economico" ex art. 13 d. lgs. nr. 545/1992 è un trattamento economico **unico**, che si compone di due segmenti ossia "**parti**": una parte fissa (compenso fisso) ed una parte variabile ("compenso aggiuntivo"); l'art. 27 d. lgs. nr. 545/1992 conferma la suddivisione tra "parte fissa" e "parte variabile"; sicché ai giudici della C.T.R. aventi anche qualità anche di "componenti" della C.T.C. quell'unico compenso (parte fissa e parte variabile)

le) non può essere scisso in due compensi autonomi, al fine strumentale di negare il diritto alla "parte fissa";

8.12).- perché la natura di "indennità" dei compensi dei giudici onorari (e tali sono anche i giudici tributari) è stata espressamente riconosciuta dalla Corte Cass. Sez. Un. sent. nr. 21592 del 20.09.2013, sicché tale natura va riconosciuta anche al "compenso fisso" spettante come componente della C.T.C. regionalizzata;

8.13)- perché in tali sensi favorevoli è orientata la Giurisprudenza (C. App. Milano, sez. I civile, sentenza nr. 4888/2015 del 28.10.2015 dep. 17.12.2015, R.G. nr. 552/2015)

#### RILEVATO

-che i compensi (fissi e variabili) dei giudici tributari (come i compensi delle altre tipologie di giudici onorari) hanno natura di indennità e non di retribuzione, mancando un rapporto di pubblico impiego ex art. 11, comma 1, d. lgs. nr. 545/1992 (Cass. sez. un. nr. 21592 del 20.09.2013 cit.); sicché la giurisdizione in subiecta materia compete alla A.G.O. e per essa al Tribunale, Giudice del lavoro, di Napoli, almeno ai sensi degli artt. 18 , 409 nr. 5) e 413 comma 5 c.p.c. e 1183 cod. civ.;

-che la prescrizione in materia di indennità ha durata di anni 10 ex art. 2946 cod. civ., sicché i compensi fissi maturati dal 2008 in poi non sono ancora estinti per prescrizione;

#### CONSIDERATO

-che ai compensi fissi arretrati qui in esame va applicato il regime della tassazione separata con applicazione della aliquota ridotta (media dell'ultimo biennio) ai sensi degli artt. 21 comma 1, 23 comma 1 lett. c), 50 comma 1 lett. c-bis e 51 comma 1 TUIR, trattandosi di compensi arretrati;

-che il compenso fisso mensile secondo l'art. 1, comma 1, Decreto M.E.F. 07 aprile 2009 e successivi suoi aggiornamenti era pari, al lordo, ad €. 311,00 per la qualità di "componente" della C.T.C., rivestita per la durata di mesi .....(pari al periodo dal ..... al .....), corrisponde a complessivi €. ....; oltre interessi; importo da sottoporre a tassazione IRPEF separata

#### CHIEDE

**la corresponsione della somma di €. 0.000,00 (in lettere/00), oltre interessi, da sottoporre a tassazione separata.**

Si fa rinvio alla documentazione contabile e fiscale già in possesso di codesto Ministero (sicché il richiedente è ope legis dispensato dalla sua riproposizione), relativa alla liquidazione dei compensi variabili per i medesimi periodi mensili.

*Salvis iuribus*

Sede .....

.....

Allegato: fotocopia di documento di riconoscimento.